

## SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI

L'anno -- il giorno -- del mese di -- (--) nei locali siti in via S. Domenico, 5, sede del Comune di Pietraperzia (En),

tra

l'Amministrazione comunale di Pietraperzia (En), cod. fisc. n. 00107080863 - d'ora in avanti designata con il termine "A.C." - legalmente rappresentata dal --, nato --, Capo settore **AFFARI GENERALI-POLITICHE SOCIALI- CULTURA- PUBBLICA ISTRUZIONE** domiciliata per la funzione presso la casa comunale

e

il sig. -- nella qualità di legale rappresentante dell'Ente -- d'ora in avanti designato con il termine "Ente" - con sede legale --, iscritto all'albo regionale ex art. 26, legge regionale n. 22/86, giusto provvedimenti del competente Assessorato regionale enti locali (ora Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali) decreto -- per svolgere il servizio domiciliare in favore di anziani.

### PREMESSO

- che l'amministrazione comunale di Pietraperzia in attuazione della legge regionale n. 22/86 di riordino dell'assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio-assistenziali, intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;
- che nei confronti dei cittadini anziani soli senza adeguato supporto familiare in stato di ridotta o non autosufficienza, l'A.C. intende assicurare una dignitosa condizione di vita, consentendo loro di rimanere nel contesto socio-ambientale di appartenenza;  
che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico-sociale inducono l'A.C. ad attuare il servizio domiciliare in favore degli anziani in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con istituzioni ed enti del privato sociale, sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed ad una migliore qualità del servizio, attese le sempre più crescenti esigenze dell'utenza;
- che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art. 16, 4° comma, lett. c), della legge regionale n. 22/86, nella legge n. 142/90, capo VIII, e nella legge regionale n. 48/91, art. 1, comma I, lett. e), atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'Ente prescelto;
- che il predetto Ente -- si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio-assistenziali, mettendo a disposizione, nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico-amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità agli standard regionali, nonché personale specificamente qualificato così come appresso indicato;

### SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

*Oggetto della convenzione - Prestazioni*

#### -Anziani

L'Ente come sopra rappresentato si impegna ad eseguire il servizio di assistenza domiciliare in favore degli anziani soli in condizione di parziale o non autosufficienza - temporanea o definitiva - senza idoneo supporto familiare, mediante le seguenti prestazioni:

- aiuto per il governo e l'igiene dell'alloggio, giornaliero o periodico (riordino del letto e della stanza, pulizia ed igiene degli ambienti e dei servizi, aiuto per la preparazione dei pasti, cambio della biancheria);
- aiuto per l'igiene e cura della persona, per favorirne l'autosufficienza nell'attività giornaliera (nell'alzarsi dal letto, nella pulizia della persona, nella vestizione, nell'assunzione dei pasti, nella deambulazione e nel movimento degli arti invalidi, nella mobilitazione del soggetto allettato, nell'uso di accorgimenti per migliorarne l'autosufficienza);
- disbrigo pratiche tipo: pensioni, autorizzazione richieste mediche, esenzioni ticket su farmaci ed esami clinici, richiesta contributi, tessere autobus, disbrigo commissioni varie;
- sostegno psicologico volto a favorire i rapporti familiari e sociali, anche in collaborazione con il vicinato, le strutture ricreative e culturali, il volontariato, al fine di favorire la partecipazione dei soggetti alla vita di relazione (accompagnamento per visite mediche od altre necessità, presso centri diurni, amici, parenti, o per manifestazioni e spettacoli);

- rilevazione costante dei bisogni e verifica delle attività e dei programmi individuali d'intervento, al fine di un'attività di programmazione del servizio coordinata con l'ufficio comunale competente.

### *Personale*

L'Ente presta il servizio attraverso i propri soci-lavoratori e i dipendenti, adeguatamente qualificati, garantendo piena esecuzione delle scelte operative effettuate dal comune nell'attuare il servizio.

Al fine di assicurare la qualità del servizio occorre rendere flessibile il riferimento agli standard regionali in merito al rapporto utente/operatore (D.P.R.S. 29 giugno 1988); ne consegue che il numero e la qualifica degli operatori da impiegare saranno stabiliti sulla scorta di valutazioni operate dall'ufficio di servizio sociale comunale, avuto riguardo al numero di utenti e delle condizioni psico-fisiche e socio-familiari degli stessi.

L'Ente metterà quindi a disposizione del servizio i seguenti operatori:

per un numero massimo di 60 anziani:

- n. 1 assistente sociale;
- n. 5 assistenti domiciliari forniti di apposito titolo di formazione professionale;
- n. 1 ausiliario;

### *Art. 3*

#### *Mansioni*

Le figure impegnate per il servizio di assistenza domiciliare agli anziani devono attenersi alle specifiche mansioni che qui di seguito si riportano.

#### *1. Assistente sociale*

Coordina gli interventi dei vari operatori del servizio attraverso piani di lavoro periodici.

Verifica contestualmente all'esecuzione delle prestazioni programmate la loro necessità ed efficacia.

Promuove riunioni di tutti gli operatori del servizio per lo scambio reciproco di esperienze e l'analisi degli interventi attuati o da attuare con eventuale partecipazione dell'assistente sociale comunale.

Sottopone ai servizi sociali comunali le proposte utili al migliore funzionamento del servizio e relaziona mensilmente sull'andamento generale e sull'attività svolta (prestazioni, tempo impiegato, operatori coinvolti).

Cura i rapporti con i servizi socio-sanitari e ricreativo-culturali del territorio, offrendo ad essi la propria collaborazione e sollecitandone gli interventi in azione complementare al servizio domiciliare.

È responsabile della gestione del personale, può autorizzare le ferie ed i permessi previa sostituzione o supplenza, tiene i registri, gli archivi e la documentazione tutta relativa al servizio.

#### *3. Assistente domiciliare*

Aiuta nelle attività della persona su se stessa (alzarsi dal letto e mettersi a letto, recarsi in bagno, vestirsi e svestirsi, assunzione dei pasti, deambulazione corretta; uso di accorgimenti per una giusta posizione della persona costretta a letto, uso di accorgimenti e attrezzi per lavarsi, vestirsi, mangiare da soli, camminare). Aiuta nel governo dell'alloggio e nelle attività domestiche (riordino del letto e della stanza, pulizia generale dell'alloggio e lavaggio della biancheria, rammendo, stiratura della stessa; riordino indumenti, biancheria, vestiario; cura delle condizioni igieniche dell'alloggio; preparazione e/o aiuto per la preparazione dei pasti, lavaggio delle stoviglie in genere).

Accompagna l'utente per le visite mediche, per visite ad amici e familiari, per la frequenza di centri socio-ricreativi, ecc... Collabora con l'assistente sociale per la predisposizione e la verifica del piano di lavoro.

#### *4. Ausiliario*

Cura il disbrigo di semplici pratiche, lo svolgimento di piccole mansioni, quali il ritiro di pensione, il pagamento di bollette, ecc.

Si occupa della pulizia straordinaria dell'alloggio e di singole prestazioni differenziate, quali il servizio lavanderia e stireria, la distribuzione dei pasti (ove previsti), ecc...

Per le prestazioni di aiuto domestico ed igiene e cura della persona la presenza dell'operatore assistente domiciliare è rapportata alla condizione del soggetto assistito, accertata dall'ufficio di servizio sociale. Per le restanti prestazioni il medesimo servizio sociale curerà di definire le modalità operative.

Art. 4  
*Prescrizioni*

Tutti gli operatori impiegati nell'espletamento del servizio dovranno essere muniti di titolo specifico di qualifica professionale conforme alla vigente normativa e alle mansioni espletate.

Ciascun operatore dovrà essere impiegato per un minimo di quattro ore giornaliere e per sei giorni settimanali, con l'eccezione dell'assistenza sociale. Resta salva la facoltà dell'A.C. di concedere deroghe in seguito a richiesta motivata.

L'Ente potrà, in caso di carenza di soci lavoratori, impiegare lavoratori dipendenti purché in possesso dei requisiti di cui sopra.

Le prestazioni da effettuarsi in ordine alla presente convenzione non potranno in alcun caso costituire rapporto di lavoro subordinato nei confronti del comune.

Tutti gli operatori dovranno assolvere con impegno e diligenza le loro mansioni, favorendo a tutti i livelli un clima di reale e responsabile collaborazione in armonia con gli scopi che l'Ente persegue.

L'Ente dovrà garantire la copertura assicurativa e previdenziale degli operatori in dipendenza del servizio prestato, sia durante lo svolgimento dell'attività professionale che durante il percorso da effettuare nello svolgimento dell'attività, esonerando il comune da ogni responsabilità.

L'Ente dovrà comunicare ogni sostituzione del personale, dovuta sia ad assenza che ad inidoneità allo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione. Le osservazioni o i richiami di particolare rilievo che l'amministrazione comunale ritenesse di dover fare nei riguardi degli operatori saranno preventivamente comunicati al responsabile dell'Ente.

Tutto il personale utilizzato dovrà essere munito di tesserino di riconoscimento rilasciato dal responsabile dell'Ente e vidimato dal responsabile dell'ufficio comunale competente.

L'Ente si obbliga a dare tempestiva comunicazione all'A.C. di qualsiasi variazione intervenuta sul numero degli utenti e sulla tipologia delle prestazioni erogate.

Art. 5  
*Obblighi*

L'Ente si impegna a rispettare per gli operatori impiegati i contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti. Nel caso di inottemperanza l'A.C., oltre a farne segnalazione all'Ispettorato del lavoro, ha facoltà di sospendere il pagamento sino al 50% dell'importo dovuto in base alla presente convenzione, con riserva di procedere alla relativa liquidazione dopo aver accertato la regolarizzazione delle posizioni assicurative. L'Ente non potrà sollevare eccezione alcuna per il ritardato pagamento a seguito della disposta sospensione, né avrà titolo per richiedere alcun risarcimento.

Art. 6  
*Volontariato*

L'Ente, nello svolgimento delle attività, può avvalersi di obiettori di coscienza e di volontari, a supporto dell'attività assistenziale. L'Ente risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata da volontari ed obiettori di coscienza assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale con l'A.C. e senza corresponsione di alcun compenso. I volontari ed obiettori di coscienza non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto ai parametri di impiego degli operatori previsti dallo standard convenzionato. La presenza di volontari ed obiettori deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontari e degli obiettori non concorrono alla determinazione del costo del servizio, ad eccezione degli oneri sopra riportati ed appositamente documentati, per i quali l'Ente può chiedere il rimborso in aggiunta ai compensi come appresso determinati, purché preventivamente autorizzato dall'A.C.

Art. 7  
*Ammissione nuovi casi*

Le richieste di ammissione al servizio domiciliare sono raccolte dal competente ufficio comunale a seguito di domanda dell'interessato, corredata da documentazione attestante la situazione anagrafica, sanitaria, familiare, sociale, reddituale.

L'ammissione al servizio di nuovi casi viene attivata, su relazione tecnica del servizio sociale comunale, dall'ufficio competente cui è demandato il compito di valutare i singoli casi, le prestazioni da erogare ed i tempi settimanali di esecuzione dell'intervento, con i relativi operatori assegnati.

Art. 8

### *Modifiche alla convenzione*

Qualora mutamenti nella situazione personale o nel contesto socio-familiare dell'utenza lo rendessero necessario, il comune, d'intesa con l'ente contraente, può procedere ad una modifica quantitativa e qualitativa delle prestazioni convenute. Ove ciò comporti una maggiore presenza ed impiego di operatori si procederà ad una parallela ridefinizione dei corrispettivi.

#### *Art. 9*

##### *Durata*

La presente convenzione ha la durata di DICIASSETTE mesi dal ----- al -----.  
L'A.C. può con deliberazione motivata entro i 15 giorni precedenti la sua scadenza, disporre il rinnovo della presente convenzione ove sussistano ragioni di opportunità e di pubblico interesse, con l'obbligo di darne nei medesimi termini comunicazione all'Ente e di acquisirne formale accettazione.  
Sino al rinnovo o alla comunicata cessazione del servizio, l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione dei compensi alle medesime condizioni della presente convenzione.

#### *Art. 10*

##### *Recesso dalla convenzione*

L'A.C. si riserva di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti.  
Eventuali inadempienze, di qualsiasi natura, formeranno oggetto di regolare contestazione e potranno, ove ripetute, dar luogo a risoluzioni del rapporto con segnalazione ai competenti organi di vigilanza.  
Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze alla controparte. Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'Ente, l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

#### *Art. 11*

##### *Clausola arbitrale*

Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione è affidato ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del comune, da un rappresentante dell'Ente contraente e da un presidente scelto dalle parti tra pubblici funzionari in servizio o in quiescenza esperto del settore.

#### *Art. 12*

##### *Controllo e verifica dei risultati*

Sul servizio svolto dell'Ente sono riconosciute al comune ampie facoltà di controllo in merito:

- all'adempimento puntuale e preciso dei programmi di lavoro previsti;
- al rispetto di tutte le norme contrattuali e contributive nei confronti dei dipendenti;
- ad ogni ulteriore adempimento di cui agli articoli precedenti.

L'ufficio comunale competente, con cadenza almeno bimestrale, esaminerà i risultati raggiunti dal servizio, i piani di intervento, la validità delle metodologie di lavoro. Eventuali proposte operative formulate dall'Ente sulla scorta delle valutazioni degli operatori impiegati, anche per l'approntamento di nuovi programmi, saranno esaminate con il servizio sociale comunale e sottoposte al parere della commissione consultiva anziani.

#### *Art. 13*

##### *Utenti e costi*

L'Ente si impegna ad assistere un numero fino a 60 anziani tutti residenti entro il perimetro urbano.  
Per il suddetto servizio l'A.C. si impegna a corrispondere all'Ente la somma mensile di €. 199.227,08, quantificata sulla base degli oneri connessi all'applicazione del contratto collettivo di lavoro e della normativa vigente in materia di oneri sociali, per gli operatori così come determinati per numero e qualifica al precedente art. 2.

Il suddetto importo è soggetto a maggiorazione del 10% della spesa fatturata mensilmente, in relazione agli oneri per organizzazione e progettazione, nonché rischio ed oneri generali. È altresì aggiornato automaticamente entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base dell'indice ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati, ed IVA al 4%.

La liquidazione avverrà in rate mensili su presentazione di regolare fattura, firmata dal legale rappresentante dell'Ente e vistata dal dirigente dei servizi sociali comunali, corredata dalla relazione

mensile predisposta dall'assistente sociale dell'Ente e da dichiarazione attestante il rispetto degli obblighi contrattuali e previdenziali.

Tutti i costi di gestione (affitto locali, materiale infermieristico, di cancelleria, di pulizia, utenze TELECOM, ENEL, EAS, indennità di trasporto e spese per carburante autoveicoli, ecc...) sono a totale carico dell'Ente.

Art. 14

*Validità convenzione*

La presente convenzione è valida sin dalla sua sottoscrizione. Rimane l'obbligo per l'Ente convenzionato di produrre all'atto della sottoscrizione quanto segue:

- la certificazione di cui alle leggi nn. 1423/56, 575/75, 936/82 e successive modifiche ed integrazioni relative al legale rappresentante ed ai componenti del consiglio di amministrazione;
- il decreto assessoriale d'iscrizione all'albo regionale sez. anziani tip. assistenza domiciliare in applicazione dell'art. 26, legge regionale n. 22/86;
- l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio e/o professionali.

Art. 15

*Rinvio*

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del codice civile.

Art. 16

*Registrazione convenzione*

La presente convenzione erogata dal segretario comunale con atto pubblico verrà registrata e le tasse di bollo e di registro sono a carico dell'Ente contraente.

Art. 17

*Foro competente*

In caso di controversia giudiziale il foro competente è quello di Enna.

per il Comune di Pietraperzia

Per l'Ente